

TI_GERICHTE 17.2005.41 vom 13. Dezember 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2005.41

FR: TI_GERICHTE 17.2005.41 du 13 décembre 2005

IT: TI_GERICHTE 17.2005.41 del 13 dicembre 2005

Regeste

commisurazione della pena in caso di concorso retrospettivo (caso di violenza carnale e coazione sessuale commesse da più persone) - criteri - cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale - raffronto con sentenza emanata nei confronti dei correi già giudicati separatamente

Erwägungen

E. 31

pag. 178 con richiami) o ancorato unilateralmente su talune prove, escluse tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporre una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275). 2. Secondo il ricorrente la Corte di assise avrebbe seguito pedissequamente e arbitrariamente l'atto di accusa, che gli imputa di avere ideato il piano criminale, assurgendo a "capo di branco". Dipartendosi da tale insostenibile premessa, la Corte gli avrebbe inflitto una pena che non tiene conto del ruolo da lui realmente svolto (e quindi del suo effettivo grado di colpa) e che viola la parità di trattamento se raffrontata a quella irrogata ai correi, in particolare a _____ T_____. a) Rilevato che grazie alla sua confessione dibattimentale l'imputato è da considerare sostanzialmente reo confesso, la Corte di assise ha accertato ch'egli ha trascorso la sera del 30 agosto 1993 in compagnia dei connazionali _____ T_____ e _____ S_____ trattenendosi in vari locali. Conosciuta la denunciante al pub "Z_____" di M_____, le ha offerto da bere e le ha fatto profferte. I tre uomini hanno poi raggiunto il bar _____", posto dirimpetto, dove hanno bevuto altra birra, per tornare al pub verso la mezzanotte. Alla donna, che stava ancora lì, essi hanno offerto un passaggio fino a Campione d'Italia, dicendole che prima dovevano recarsi a C_____ perché il ricorrente doveva cambiarsi d'abito. _____ S_____ ha raggiunto Caslano con il ciclomotore, mentre i due uomini e la donna sono sopraggiunti con l'automobile di _____ T_____. Rimasto solo in automobile con la donna, il ricorrente ha invitato costei a salire nell'appartamento con gli altri in vista di rapporti sessuali. La denunciante ha rifiutato con sdegno e si è incamminata verso M_____, rifiutando ogni ulteriore passaggio in auto (sentenza, pag. 18). Raggiunta poco dopo in auto da _____ T_____ e _____ S_____ (mentre il ricorrente stava nascosto nel bagaglio), la donna ha accettato di salire in vettura. Se non che, presso l'aeroporto di _____ il ricorrente è uscito d'un tratto dal

nascondiglio, è entrato nell'auto e ha abbassato un sedile. Sorpresa, la donna si è messa a urlare e a dimenarsi, aprendo una portiera per gettarsi dall'auto in corsa. Non riuscendovi, per finire essa si è calmata, ma di soppiatto ha sfilato dalla borsetta un tagliacarte, che ha nascosto in un manica. In una piccola spiaggia sul lago, a F _____, il ricorrente le ha tuttavia sollevato il vestito, le ha tolto le calze, gli slip e, fuori dall'auto, l'ha penetrata. Intanto _____ T _____ ha tentato a sua volta di penetrarla per via anale, ma non vi è riuscito (o vi è riuscito solo in parte) poiché la donna, colta da un attacco di diarrea, gli ha defecato addosso. Dopo di che essa ha estratto dalla manica il tagliacarte e ha vibrato alcuni colpi, colpendo il ricorrente alla spalla destra. Gettata a terra e disarmata, essa è stata costretta a lavarsi nel lago e subito dopo è stata violentata nuovamente dal ricorrente e poi da _____ T _____, sotto minaccia di morte. _____ S _____, da parte sua, ha sollecitato un coito orale, senza ottenerlo. Al che i tre hanno abbandonato la donna e sono ripartiti in automobile (sentenza, pag. 18 seg.). b) Ciò posto, la Corte ha accertato che, stando anche alla dichiarazioni di _____ T _____, i tre erano intenzionati ad avere rapporti sessuali con la donna già al momento in cui l'accusato si era nascosto nel bagaglio dell'automobile. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'indicazione nell'atto di accusa, che individuava l'inizio del reato al momento in cui la vettura, con il ricorrente nascosto nel baule, aveva affiancato la vittima (sentenza, pag. 19 seg.). Quanto al ruolo del ricorrente, la prima Corte l'ha ritenuto il capo del "branco": non solo l'ideatore, ma addirittura la figura trainante (sentenza, pag. 20). A tale convincimento essa è giunta non tanto per le dichiarazioni dei correi, ma soprattutto per il fatto che all'epoca i coautori erano incensurati, mentre il ricorrente aveva già alle spalle sei condanne penali, compresa quella a un anno di detenzione e a 5 anni di espulsione dalla Svizzera inflittagli (in contumacia) il 30 novembre dal Tribunale correzionale del distretto di Losanna e mai espiata (sentenza, consid. 3.6), al punto da essere definito già allora una sorta di irriducibile (sentenza, pag. 20). I correi avevano per di più un legame stabile con la Svizzera, dove vivevano e lavoravano, allorché l'imputato ne era già stato espulso e vi soggiornava in violazione del bando (sentenza, loc. cit.). Ricordato che l'imputato era già stato condannato in patria a 4 anni di reclusione per ripetuto abuso sessuale su minore (sentenza, consid. 3.7), la Corte ha ritenuto lui medesimo e non _____ T _____ (che pure si era distinto per la violenza esercitata sulla donna) presentava disturbi nella sfera sessuale e nel rapporto con le donne, tant'è che in seguito era stato condannato ancora da parte un tribunale _____ a 4 anni di reclusione per ripetuto abuso sessuale di minore (sentenza, pag. 21). Inoltre la sera del 30 agosto 1993 è stato il ricorrente ad abbordare la donna al bar, allungando anche le mani, ed è stato lui a importunarla nel parcheggio per convincerla a salire nel suo appartamento e avere sesso di gruppo. È stato lui che ha dato le indicazioni al conducente della vettura per raggiungere la spiaggia ed era lui che in sostanza comandava (sentenza, loc. cit.). Non per caso è stato lui che ha usato violenza per primo, lui che ha ricominciato quando la donna è uscita dal lago, mentre _____ T _____ ha dovuto attendere il proprio turno. L'idea del crimine è stata sua, lui ha pianificato i preliminari (si è nascosto in macchina e ha indicato l'itinerario), lui ha condotto l'operazione nella fase esecutiva, facendosi forte della presenza dei correi. In assenza dell'accusato, i correi non avrebbero nemmeno avuto il coraggio di rivolgere la parola alla vittima (sentenza, loc. cit.). c) Riassunti gli indizi considerati decisivi dalla Corte per ritenerlo il principale responsabile, il ricorrente rimprovera anzitutto ai primi giudici di essere caduti in arbitrio intravedendo nella sua successiva condanna per atti sessuali con fanciulli un motivo per ritenere che allora egli fosse disturbato nella sfera sessuale e nel suo rapporto con le donne, e quindi per

concludere che già per questo motivo egli fosse stato l'ideatore della violenza e l'elemento trainante del gruppo. In realtà, a suo avviso, nessun atto del processo consente di trarre una conclusione del genere. L'argomentazione non manca di pertinenza. Che nel 1995, ossia mentre si trovava in P _____, il ricorrente abbia ripetutamente abusato sessualmente di una tredicenne, avendo con essa vari rapporti sessuali completi (tanto da essere condannato a 5 anni di reclusione, ridotti su ricorso a 4 anni), non bastava per concludere automaticamente che la sera del 30 agosto 1993 egli presentasse disturbi nella sfera sessuale né, tanto meno, per desumere che egli aveva motivo per ideare l'atto criminoso. A tal fine sarebbero occorsi altri solidi riscontri. La successiva condanna, ancorché per gravi reati sessuali, nulla comprova circa gli istinti sessuali del soggetto all'epoca dei fatti e, in particolare, sul ruolo da egli avuto. Ciò premesso, occorre esaminare se il convincimento della Corte, secondo cui l'accusato era la figura trainante del gruppo, sia esente da arbitrio nel risultato, alla luce degli altri indizi accertati nella sentenza. 3. Stando al ricorrente, la circostanza secondo cui egli avrebbe indicato a _____ T _____ la strada per F _____ e la spiaggia di Ca _____ non è certa né accertata. Le risultanze istruttorie smentirebbero l'assunto e lascerebbero pesanti dubbi, inducendo piuttosto a ritenere che _____ S _____ abbia indicato il percorso. _____ T _____ – prosegue il ricorrente – ha sempre sostenuto che _____ S _____ gli ha indicato la strada per F _____, come risulta dai suoi verbali istruttori. La contraria versione della donna riportata nel verbale del 3 dicembre 2004 contraddice quella da lei medesima resa in un momento più prossimo ai fatti, nel verbale del 28 ottobre 1993, allorché costei ha riferito di non aver notato che uno dei tre desse disposizioni particolari all'autista. Salvo disattendere il principio in dubio pro reo e incorrere in un'arbitraria valutazione delle prove, non sarebbe perciò possibile accertare che egli abbia effettivamente indicato il tragitto a _____ T _____. L'argomentazione non può essere condivisa. È vero che durante il confronto del 28 ottobre 1993 la donna ha riferito al Procuratore pubblico di non avere notato uno dei tre uomini dare disposizioni all'autista (classificatore acc. 13/1994, act. 1.8) e che solo durante il confronto del 3 dicembre 2004 essa ha dichiarato che il ricorrente aveva proposto di raggiungere la spiaggia (e non Campione d'Italia), rispettivamente aveva dato istruzioni a _____ T _____, deducendo da ciò che il soggetto già conosceva il posto. È però altrettanto vero che di fronte all'obiezione del difensore del ricorrente, il quale sottolineava che nel primo verbale essa aveva detto di non ricordarsi di avere notato qualcuno dei tre dare disposizioni particolari all'autista, essa ha persistito nel sostenere che l'accusato aveva indicato il tragitto e che _____ S _____ si era limitato a intimarle di stare zitta (classificatore acc. 20/05, act. 4 pag. 9). Propendendo per quest'ultima versione dei fatti, resa e chiarita dall'interessata in contraddittorio con il difensore dell'accusato, la Corte non è caduta in arbitrio. L'accertamento può forse apparire opinabile, specie se si considera che qualche mese dopo i fatti la donna ha reso una deposizione più sfumata circa il ruolo del ricorrente durante il viaggio in automobile. Ma ciò non basta per definire l'accertamento in questione manifestamente insostenibile. 4. Afferma il ricorrente che, quanto al ruolo da lui avuto, giustamente la Corte non ha prestato fede alle dichiarazioni dei correi, ma – d'altro lato – essa nemmeno poteva ignorarle del tutto, trascurando le dichiarazioni suscettibili di mitigare la sua responsabilità. E la Corte ha trascurato che _____ T _____ ha riferito come non vi sia stato alcun accordo previo tra i correi, i comportamenti costitutivi di reato essendosi verificati sul momento. Essa ha trascurato altresì che al dibattimento _____ T _____ ha ammesso come, senza l'influsso dell'alcol, egli mai avrebbe

fatto ciò che ha fatto ed egli stesso ha rilasciato le medesime dichiarazioni. La Corte ha ignorato poi che secondo _____ T _____ è stato _____ S _____ a indicare la strada per F _____, a invitare la donna a salire in automobile, a inveire contro di lei dicendole di stare zitta. È stato _____ S _____ a incitare _____ T _____ al coito anale, come ha confermato la donna nel verbale del 3 dicembre 2004, e sono stati tutti e tre i correi a disarmare costei. _____ S _____ a prelevare, su indicazione degli altri due (e non solo di lui), la donna dal lago ed è stato _____ T _____ a strapparle i vestiti dopo averla costretta a un rapporto sessuale. Su tutto ciò la Corte ha sorvolato, incorrendo così in una valutazione unilaterale delle prove e, quindi, nell'arbitrio. Con argomenti del genere il ricorrente si limita a contrapporre una propria ricostruzione dei fatti mediante la citazione e l'interpretazione di singole dichiarazioni rese da _____ T _____ al suo processo, ma non dimostra che la Corte è trascinata in arbitrio ritenendolo la “figura trainante” sulla base di altri riscontri. Basti ricordare i suoi precedenti penali, il miglior livello di moralità e del miglior grado di integrazione mostrato dai correi, le insistite e disinibite profferte da lui fatte alla vittima appena conosciuta, il suo continuo importunarla, le sue indicazioni al conducente dell'auto per raggiungere la spiaggia, il suo sbucare improvviso dal bagagliaio dell'automobile, il suo comportamento sul luogo del crimine con particolare riferimento al fatto che lui ha abusato per primo della donna e l'impressione destata nella denunciante che fosse lui a comandare. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non è sufficiente contrapporre una versione alternativa dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove sia viziato da errore qualificato. Il ricorso in esame non dimostra estremi siffatti. 5. Il ricorrente fa valere che non vi è stata alcuna pianificazione del reato e che, in ogni modo, egli non è stato l'ideatore dell'azione criminosa. L'unico fatto certo è che i tre si sono accordati nel senso che lui avrebbe tentato di convincere la vittima a salire nel suo appartamento, dove già si trovavano gli altri, per avere con lei un rapporto consensuale. Il che non basta per attribuirgli un ruolo nella fase successiva. Salvo il Procuratore pubblico – prosegue l'accusato – nessuno ha asserito essere intervenuta una concertazione previa o un piano comune. Il primo momento in cui può essergli rimproverato di aver voluto ottenere un rapporto sessuale con la forza è quello in cui si è nascosto nel bagagliaio. Che egli abbia avvicinato la vittima al bar e abbia tentato di convincerla a portarla a casa non consente di trarre alcuna conclusione sui suoi reali intenti. Affermare il contrario è insostenibile, poiché gli atti finalizzati a un rapporto sessuale lecito non possono dimostrare alcuna idea criminosa. Il suo ruolo di ideatore e pianificatore della violenza non è pertanto stato comprovato, né può essere dedotto da indizi. Neppure è pertinente, secondo l'accusato, il riferimento ai suoi precedenti penali e ai suoi tenui legami con la Svizzera, non sussistendo alcun nesso logico-induttivo immediato tra queste due circostanze e il presunto ruolo di ideatore e di capo. La stessa Corte ha per altro attribuito importanza ai suoi precedenti penali per quanto riguarda la sua irriducibilità e non il ruolo di capo. Nemmeno il riferimento al disturbo della personalità – soggiunge il ricorrente – conforta il suo ruolo di ideatore e di pianificatore. E il solo fatto di essersi nascosto nel baule non consente di concludere che egli abbia ideato e pianificato il reato o i suoi preliminari. I correi si sono semplicemente e tacitamente distribuiti i ruoli, l'accusato nascondendosi nel baule, _____ T _____ ponendosi alla guida dell'automobile e _____ S _____ chiedendo alla donna di salire sul veicolo. Nulla è stato pianificato, come ha confermato T _____ al dibattimento. Il crimine è frutto di mera improvvisazione. Non

a torto il ricorrente sottolinea che i suoi trascorsi penali, la sua presenza in Svizzera in violazione del bando, le sue reiterate “avances” alla donna nel pub e nel parcheggio presso la sua abitazione non bastano per fargli carico di essere stato l'ideatore, la figura trainante e il capo del “branco”. Ma nemmeno la Corte è giunta a tanto. Essa si è limitata a individuare il momento in cui i tre hanno maturato il proposito di violenza allorché l'accusato si è nascosto nel bagagliaio dell'automobile guidata da T_____ e la vettura ha affiancato la vittima per invitarla a salire in macchina (sentenza, pag. 20). La Corte non ha accertato alcun'altra pianificazione previa. Ciò posto, essa ha esaminato chi dei tre potesse essere stato il promotore dell'operazione o, per lo meno, chi avesse assunto il ruolo più importante, giungendo alla conclusione che poteva essere solo l'imputato, sia perché aveva alle spalle numerosi precedenti penali, sia perché era in Svizzera illegalmente e non aveva quindi particolari scrupoli, sia perché si era dimostrato fin dall'inizio il più attivo nel molestare la donna (mentre gli altri due erano rimasti passivi), sia perché aveva persistito anche in seguito in tale atteggiamento, sia perché si era celato nel bagagliaio dell'automobile, sia perché aveva dato al conducente dell'automobile indicazioni sul luogo ove appartarsi, sia perché aveva usato violenza per primo, sia perché la donna aveva avuto l'impressione che fosse lui il capo (sentenza, pag. 21). Certo, a tale conclusione la Corte è giunta anche considerando i di lui disturbi nella sfera sessuale e nel rapporto con le donne, ma tale elemento può essere dimenticato. Valutati nel loro complesso, gli elementi testé riassunti potevano indurre senza arbitrio la Corte a concludere che l'imputato aveva assunto un ruolo ben più intenso e trainante rispetto a quello dei correi. Al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso. 6. Secondo il ricorrente la Corte lo ha ritenuto arbitrariamente il capo dell'operazione solo perché, senza di lui, i correi se ne sarebbero rimasti tranquilli. Nel motivare la critica egli perde completamente di vista però il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Egli si esaurisce infatti in riflessioni di chiara indole appellatoria sulla nozione di indizio, sul significato attribuibile al termine “capo” e sull'assenza di comportamenti compatibili con il ruolo attribuitogli. In sostanza, poco importa l'enfatico termine “capo orda” usato dai primi giudici. Al riguardo il gravame non sostanzia arbitrio veruno. 7. A parere del ricorrente, ritenendolo l'ideatore e il pianificatore del reato nonché l'elemento trainante e il capo del branco, la prima Corte ha trasgredito il principio in dubio pro reo, non potendosi prescindere dai dubbi che l'istruttoria non ha consentito di sciogliere. Ora, il principio citato è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 par. 2 Patti ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove (oggetto del ricorso), esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie. Il principio non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 41). Dopo quanto si è ricordato, nondimeno, non si può dire che la Corte di assise abbia attribuito un ruolo di primo piano al ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse sussistere dubbi rilevanti sul suo effettivo grado di partecipazione. Anche sotto questo profilo il ricorso non ha consistenza. 8. In diritto il ricorrente insorge contro la pena irrogatagli, che giudica lesiva dell'art. 63 CP perché,

applicando il concorso retrospettivo dell'art. 68 cpv. 2 CP, a suo avviso la Corte non ha dato peso al principio secondo cui la pena non deve impedire la risocializzazione e ha sottovalutato le circostanze attenuanti, come la sua infanzia difficile, i suoi buoni risultati sul posto di lavoro, il carcere preventivo sofferto, le scuse presentate alla vittima e il parziale risarcimento del danno arrecato. La pena inflittagli violerebbe poi la parità di trattamento se paragonata a quella inflitta ai correi, in particolare a _____ a) Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 128 IV 173 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19 con richiamo). b) Quanto ai criteri determinati per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume un rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate di per sé in modo conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive o e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). c) Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Nel caso in cui si debba giudicare di un reato (punito con una pena privativa della libertà personale) che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato a una pena privativa della libertà per un altro fatto, il giudice determina la sanzione in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero compresi in un unico giudizio (“concorso retrospettivo”: art. 68 n. 2 CP; DTF 121 IV 97 consid. 2d/cc pag. 102). Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la prima pena sia stata pronunciata da un tribunale straniero, purché la relativa sentenza sia passata in giudicato (DTF 127 IV 106 consid. 2c pag. 108, 109 IV 87 consid. 2a pag. 89). d) Nel commisurare la pena la Corte di assise ha rilevato anzitutto che il crimine commesso dall'imputato il 30-31 agosto 1993 insieme con i due connazionali è di elevata e inusuale gravità. La vittima è stata abusata più volte e costretta ad atti sessuali. Anche quando il di lei corpo non ha retto all'affronto ed essa ha

dovuto lavarsi nelle acque del lago, i tre l'hanno violentata ancora, usando percosse e minacce di morte. Al momento dei fatti l'imputato era un ventinovenne con sei procedimenti penali alle spalle, l'ultimo dei quali gli era costato (in contumacia) 12 mesi di detenzione da espiare. Privo di ogni volontà di emendamento, incurante della legge, irriducibile nonostante le sanzioni collezionate, egli è tornato in Svizzera in violazione del bando e appena 30 giorni dopo, incontrata una donna che ha rifiutato il suo grossolano corteggiamento, ha trascinato due incensurati in una bravata trasformatasi ben presto in una sequela di violenze, brutalità, rozzezza e mancanza di scrupoli. Consumata per di più con notevole determinazione criminale e senza pietà, la vittima essendosi dibattuta e avendo implorato invano. Per la vita anteriore, l'egoistico movente, il ruolo avuto in seno al gruppo, le brutalità nell'esecuzione del crimine e l'assenza di qualunque remora l'imputato usciva pesantemente compromesso. A favore di lui la Corte ha tenuto conto nondimeno del comportamento processuale corretto, della confessione in aula, benché tardiva, e del tempo trascorso (sentenza, pag. 26 seg.). La Corte ha rilevato altresì che nel 1995 l'imputato è caduto in un nuovo e grave reato, vedendosi infliggere altri 4 anni di reclusione per ripetuti abusi sessuali su una minorenni, e ha successivamente subito – sempre in patria – due ulteriori condanne, di cui una per evasione dal carcere nel 1999 e un'altra per guida in stato di ebbrietà nel 2003 (sentenza, pag. 28). Anzi, al dibattimento egli ha ammesso un altro episodio di guida in stato di ebbrietà, sfociato in un incidente della circolazione che gli avrebbe procurato anche ferite di una certa gravità. Egli era quindi recidivo. Quanto alla parità di trattamento per rapporto alle condanne irrogate nel 1994 ai correi, segnatamente a Marques Teixeira, la Corte ha constatato che nei confronti di _____, condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione, ciò si riconduceva alle differenti situazioni soggettive. Mentre al momento dei fatti l'accusato era pluripregiudicato, _____ era incensurato, ciò che gli era valsa una riduzione di pena (sentenza pag. 29 con riferimento alla sentenza del 7 aprile 1994, pag. 36). Inoltre l'imputato ha assunto un ruolo ben più importante rispetto a quello dei correi, essendo stato l'ideatore del crimine e il capo del gruppo. La Corte ha ricordato dipoi che i giudici del 1994 avevano definito “particolarmente mite e clemente, al limite dell'indulgenza” la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione chiesta a carico di _____ dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 29), anche se per finire vi avevano aderito. Tale benevolenza non può applicarsi tuttavia a un pluripregiudicato recidivo, nei cui riguardi occorreva dipartirsi da una pena sensibilmente più elevata (sentenza, pag. 31). Ai fini della pena aggiuntiva da infliggere all'imputato in applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (“concorso retrospettivo”) la Corte ha considerato che il reato più grave di cui l'accusato doveva rispondere è quello di violenza carnale aggravata (art. 190 e 200 CP), la cui comminatoria di pena arriva a 15 anni di reclusione. Essa si è dipartita così dalla pena per i fatti del 1993, che ha aumentato per il ripetuto abuso sessuale su minore compiuto in Portogallo, in modo da stabilire quella che sarebbe stata la pena complessiva, fissata in un unico giudizio. Dedotto il carcere espiato in Portogallo dopo la sentenza del 18 giugno 1997, essa ha ritenuto di quantificare la pena aggiuntiva, senza riguardo alle successive condanne per evasione (inesistente in Svizzera) e per guida in stato di ebbrietà (pena sospesa condizionalmente). Ritenuto come per i fatti del 1993 la pena avrebbe potuto raggiungere e finanche eccedere i cinque anni di reclusione, che i giudici del 1994 avrebbero in ogni modo punito l'imputato più pesantemente di _____ (per tenere conto dell'elevato grado di colpa e dei precedenti penali), che con i ripetuti abusi sessuali su minore commessi nel 1995 in Portogallo l'imputato era ricaduto pesantemente nel reato, la Corte ha ritenuto equo aumentare la pena precedente di almeno 2 anni di reclusione. In sintesi, per i reati del

1993 e del 1995 essa ha stabilito la pena complessiva attorno o poco sopra ai 7 anni di reclusione, pena che ha ridotto a 6 anni e 6 mesi di reclusione per tenere conto della confessione (seppur tardiva), del comportamento processuale, del tempo trascorso e del fatto che l'imputato si era ritrovato in prigione a distanza d'anni, mentre si stava apparentemente risocializzando. Computata la pena di 4 anni di reclusione pronunciata in Portogallo, essa ha quantificato perciò la pena aggiuntiva in 2 anni e 6 mesi di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto (sentenza, pag. 34). e) Il ricorrente reputa la pena iniqua perché non considera sufficientemente il principio della risocializzazione, sottovalutando le conseguenze negative del carcere per la famiglia, i rapporti con la fidanzata e le prospettive di lavoro. Ora, al riguardo la prima Corte non ha mancato di rilevare che con la condanna a una pena detentiva da espiare l'accusato si ritrova nuovamente in carcere a vari anni di distanza, quando invece sembrava avviato verso il recupero sociale (sentenza, pag. 34). Essa ha quindi ridotto la pena di 6 mesi, tenuto anche conto della confessione e del comportamento processuale dello stesso accusato (sentenza, pag. 34). Essa ha dunque considerato le conseguenze negative della carcerazione sotto l'aspetto ricordato nel gravame, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (ricorso, pag. 19), che rimprovera ai primi giudici soltanto di non averne tenuto sufficientemente conto. Se non che, la riduzione accordata dalla Corte per considerare, tra l'altro, gli inevitabili disagi conseguenti alla carcerazione per quanto riguardo le sue possibilità di recupero nella società civile, ancorché non generosa, non appare ancora come la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento, tale da far apparire al riguardo la pena esageratamente severa. Quanto alla risocializzazione durante il carcere, entro i limiti previsti dalla legge egli potrà affrontare con le autorità di esecuzione della pena le questioni pratiche legate al regime di privazione della libertà, facendo capo agli strumenti che l'ordinamento giuridico offre per favorire la risocializzazione (art. 37, 47 e 379 CP; art. 21, 23, 24, 25 del regolamento cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, RL 4.2.1.1.1; art. 3 e 9 cpv. 2 del regolamento sul Patronato penale, RL 4.2.1.1.6). Ancora una volta il ricorso è perciò volto all'insuccesso. A parere del ricorrente la Corte ha trascurato nella commisurazione della pena circostanze attenuanti come la sua infanzia difficile, dovuta alle strettezze economiche della famiglia, la bassa scolarizzazione, i trascorsi nel mondo del lavoro, il carcere preventivo sofferto, le scuse presentate alla vittima e il parziale risarcimento del danno. Se non che, il generico richiamo alla difficile infanzia, alla scarsa formazione scolastica e ai trascorsi nel mondo del lavoro poco giovane, l'interessato non spiegando concretamente perché tali circostanze influirebbero sul suo grado di colpa nella commissione dei reati in giudizio. Quanto al positivo comportamento processuale, e in particolare alla confessione, la Corte l'ha espressamente considerato. Certo, essa non ha menzionato l'intervenuto versamento di fr. 4000.– alla vittima in parziale copertura del danno (doc. A annesso al ricorso), ma ciò non comporta un'ulteriore mitigazione di pena, come non giustifica altre riduzioni di pena il carcere preventivo sofferto, proporzionato alle esigenze del procedimento penale a suo carico (per tacere del fatto che tale carcere gli è stato computato nella pena). f) Assevera il ricorrente che, comunque sia, la pena a suo carico è eccessivamente severa se raffrontata a quella inflitta a _____ (2 anni e 10 mesi di reclusione) il 7 aprile 1993. Anche se più grave rispetto a quella del correo, la sua responsabilità non può giustificare un divario simile, per quanto mite sia la sentenza del 1994. Essa viola perciò il principio della parità di trattamento. Su questo punto il ricorso non è destituito di buon diritto. Il confronto tra condanne a carico di coautori non è senza rilievo (Wiprächtiger in: Basler Kommentar , StGB I, edizione 2003,

n. 133 ad art. 63 con riferimenti). Ora, i giudici del 1994 non avevano mancato di definire gravissima la colpa di _____, dal profilo oggettivo e soggettivo, non lesinando critiche al Procuratore pubblico per la mite proposta di pena. Ciò nonostante, essi avevano rinunciato ad appesantire la condanna, fondandosi su circostanze attenuanti (nel quadro dell'art. 63 CP) come l'incensuratezza, la situazione familiare e professionale, i buoni trascorsi di lavoratore, la confessione, le scuse alla vittima e l'impegno a risarcirla, in parte onorato, e il carcere preventivo sofferto (art. 80, pag. 35 seg.). Non che i giudici di allora potessero vincolare le Corti di oggi. Sta di fatto che infliggere, pur con le circostanze attenuanti, 2 anni e 10 mesi di reclusione a _____ e dipartirsi da una pena di 5 anni di reclusione (o anche più), pur senza attenuanti, a carico del ricorrente configura una disparità manifesta. Senza nulla togliere al maggior grado di responsabilità imputabile al ricorrente, al suo ruolo di ideatore e di "capobranco" (tanto da indurre gli altri a perpetrare un crimine che ben difficilmente avrebbero commesso da soli) e ai precedenti penali, la Corte doveva tenere conto anche della pena inflitta a _____ il 7 aprile 1994. La quale era sicuramente mite, se non blanda al punto da sfiorare l'eccesso di apprezzamento (pur alla luce delle attenuanti), ma che non poteva essere ignorata del tutto senza incorrere in un'obiettiva disuguaglianza. Dandosi la necessità di rimediare alla discriminazione (art. 296 cpv. 1 CPP), compete a questa Corte procedere ove disponga di "sufficienti elementi per il nuovo giudizio", ciò che è sicuramente il caso. Riponderato il tutto, una pena di base attorno ai 4 anni e 3 mesi di reclusione avrebbe senz'altro consentito alla Corte di porre l'accento sulla maggior colpevolezza del ricorrente e sui precedenti penali (per altro non gravissimi), senza pronunciare una sanzione squilibrata rispetto a quella applicata nel 1994 a _____ per i medesimi fatti, costui avendo pur sempre partecipato all'odiosa violenza di gruppo con intensità e innegabile determinazione (sentenza del 7 aprile 1994, pag. 35). Una pena base come quella accennata avrebbe permesso anche alla Corte di conciliare il sentimento di giustizia ricordato nella sentenza impugnata e di rispettare una ragionevole parità di trattamento. Dovendo tale pena essere aumentata di 2 anni per i successivi abusi sessuali su minore compiuti in Portogallo (circostanza non contestata), la pena di base complessiva sarebbe risultata perciò di 6 anni e 3 mesi di reclusione. Tenuto conto delle attenuanti considerate dalla prima Corte e da esse quantificate attorno ai 6 mesi (sentenza, pag. 34), la pena si riduce a 5 anni e 9 mesi di reclusione, da cui bisogna togliere i 4 anni oggetto della condanna del 18 giugno 1997 (sentenza, loc. cit.), onde una pena aggiuntiva di 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). Ne segue che il ricorso merita accoglimento entro tali limiti. 9. Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, il dispositivo n. 2.1 della sentenza impugnata va riformato nel senso di condannare il ricorrente a 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere come pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale giudiziario della circoscrizione di V_____ (Portogallo) il 18 giugno 1997. Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno addebitati per due terzi al ricorrente e per il resto allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 combinati con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Il grado di soccombenza non giustifica l'attribuzione di ripetibili (art. 6 cpv. 9 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 2.1 della sentenza impugnata, RI 1 è condannato a 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere come pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale della circoscrizione di V_____ (Portogallo) il 18 giugno 1997. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1400.–

b) spese fr. 100.– fr. 1500.– sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – RI 1, _____, _____; – avv. _____, _____, _____; – Procuratore pubblico _____, _____; – Ministero pubblico, _____, Lugano; – Corte delle assise criminali di Lugano; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona; – Direzione del Penitenziario cantonale “La Stampa”, Lugano; – avv. _____, _____, _____ (rappresentante di parte civile). terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.